



Comune di Ancona

**RICHIESTA SANATORIA EDILIZIA**

**Prot. Gen. 8663**

**Presentata il 09/02/1995**



**CONCESSIONE EDILIZIA  
IN SANATORIA  
N° 10402/N/10**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE EDILIZIA E CONDONO**

- Vista la domanda presentata in data 09/02/1995 dalla ditta **Socionovo R.M. s.n.c.** c.f. 00679690420 con sede in Offagna Via Torvecchia n°9 con la quale si chiede la Concessione in Sanatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 della Legge n°724 del 23/12/94 e successive modificazioni ed integrazioni per le opere abusive consistenti in: **Realizzazione di un soppalco ad uso uffici, all'interno di un fabbricato industriale;**
- ubicate in Via Einaudi n°11;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Vista l'istruttoria della pratica;
- Vista la determinazione definitiva dell'oblazione, ai sensi dell'art. 35 della legge 28/02/85 n°47 e art. 39 della legge 23/12/94 n°724, nella misura di **£. 10.443.945** (€ 5393,85) come da provvedimento del 9/03/2010;
- Ritenuta non congrua, l'oblazione versata dall'avente titolo nella misura di **£. 4.936.000;**
- Preso atto che il richiedente ha provveduto al pagamento a saldo dell'oblazione definitiva, determinata come da provvedimento del 09/03/2010 la somma di **£. 8.337.019** (€ **4305,71**) con versamento di c.c. postale n° 324 del 16/04/2010;
- Visto che le opere di cui alla presente non ricadono nei casi di Concessione gratuita;
- Visto che gli oneri di cui all'Art.5 della Legge 28/01/77 n°10 e quelli di cui all'art. 6 ammontano a un totale di **£. 2.530.905;**
- Dato atto che il richiedente non ha versato l'anticipazione degli oneri d'urbanizzazione;
- Preso atto che il richiedente ha provveduto al pagamento a saldo degli oneri d'urbanizzazione definitivi, determinati come da provvedimento del 09/03/2010 la somma di **£. 5.012.670**, comprendenti gli interessi anticipazione non corrisposta e la maggiorazione di cui all'art. 3 L. 47/85 per mancato pagamento notificata del **10/03/1998**, con quietanza n° 1987 del 31/03/2010;
- Visto che le opere abusive non rientrano nei casi previsti dall'art. 32 della L.47/85;